

PER LA SOSTENIBILITÀ, TRANSIZIONE 5.0

Accompagniamo le imprese verso la transizione energetica

Risorse disponibili

Le risorse disponibili per il fondo Transizione 5.0 sono pari a 6.3 miliardi dal Repower EU sommati ai altri 6,4 miliardi di risorse nazionali già stanziati per la Transizione 4.0 per un totale pari a 12,7 miliardi.

Beneficiari

Tutte le imprese residenti in Italia che effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito di progetti che conseguono una riduzione dei consumi energetici con l'investimento in beni materiali e immateriali rientranti negli allegati A e B della legge 11 dicembre 2016 n. 232.

Cosa finanzia



Beni strumentali materiali e immateriali

dai quali ottenere una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva non inferiore al 3%, oppure una riduzione non inferiore al 5% per i processi interessati.



Software, sistemi e piattaforme

che garantiscono il monitoraggio dei consumi energetici e dell'energia autoprodotta e auto consumata o introducono meccanismi di efficienza energetica.



Autoproduzione da impianti FER

Investimenti finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo compresi gli impianti di stoccaggio dell'energia prodotta.

Tabella Credito di imposta

	Riduzione consumi energetici		
Quota di investimento	Unità produttiva: dal 3 al 6% Processo: dal 5 al 10%	Unità produttiva: dal 6 al 10% Processo: dal 10 al 15%	Unità produttiva: almeno 10% Processo: almeno 15%
Fino a 2,5 mln	35%	40%	45%
Da 2,5 a 10 mln	15%	20%	25%
Da 10 a 50 mln	5%	10%	15%

Possibili maggiorazioni:

- PMI + 10.000 € di credito di imposta per adempire all'obbligo di certificazione
- +5.000 € per adempire all'obbligo della certificazione della documentazione contabile (se non obbligati per legge)

Cumulabilità



Il credito di imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto gli stessi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive non porti al superamento del costo sostenuto



Il credito di imposta non è cumulabile, in relazione agli stessi costi ammissibili, con il credito di imposta per investimenti in beni strumentali di cui all'articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché con il credito di imposta per investimenti nella zona ZES unica di cui all'articolo 16, del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, della legge 13 novembre 2023, n. 162

Obblighi



Certificazioni energetiche ante e post intervento



Conservazione delle documentazioni, pena la revoca del contributo, idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili



Le fatture, i documenti di trasporto e altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'**espresso riferimento** alle disposizioni dell'Articolo 38 - Transizione 5.0



L'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita **certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti**